



COMUNE DI SCILLA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ORIGINALE
 COPIA

DELIBERAZIONE N. 5 DELL'11/03/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI

GIUNTA COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI.
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro addì 11 (undici) del mese di marzo alle ore 13.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle seguenti persone:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Antonia Maria Grazia Surace	Commissario	X	
Antonella Regio	Commissario	X	
Carla Fragomeni	Commissario	X	

PRESENTI: 3 - ASSENTI: /

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Il Presidente della Commissione straordinaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, come di seguito discriminati:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**, ha espresso parere **FAVOREVOLE**
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE**, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica e, altresì, per quanto concerne la correttezza amministrativa e la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti sulla proposta deliberativa e reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, verbale n. 9 dell'11 marzo 2024, prot. n. 5093/2024;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.L.vo n. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

1. **Di far propria** la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** il Regolamento per la disciplina delle procedure di compensazione dei tributi e delle entrate comunali allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto nel rispetto delle disposizioni del TUEL – D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
4. **di allegare** al presente atto i pareri di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;
5. **di disporre** che copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.L.vo n. 33/2013;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare che la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI
 COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

nominato con Decreto della Commissione Straordinaria n. 3 del 08/01/2024

Considerato che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto al comma 792, che, per l'attività di accertamento degli Enti Locali, gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, sia di natura tributaria che patrimoniale, devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale, riducendo il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione;

Atteso che,

- l'attività sanzionatoria e di riscossione coattiva comporta per il cittadino l'aggravio di spese e per l'Ente l'impiego di risorse e mezzi con raggiungimento di percentuali di recupero comunque basse;
- la situazione di crisi economica e di disagio sociale del territorio impongono di venire incontro alle esigenze dei cittadini e delle attività economiche agevolando la regolarizzazione spontanea della posizione tributaria;
- l'esigenza di liquidità dell'Ente impone l'introduzione di misure volte a potenziare la riscossione delle entrate proprie;

Ritenuto:

- di incentivare forme di pagamento dilazionato dei tributi e delle entrate comunali quali strumenti deflattivi del contenzioso volti a favorire lo spontaneo adempimento;
- di adottare opportune misure organizzative al fine di migliorare la situazione finanziaria dell'Ente e garantire il regolare pagamento delle somme regolarmente dovute dall'Ente;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è prevista la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune sia di carattere tributario che extratributario;

Ritenuto opportuno intervenire per regolamentare l'istituto della compensazione, applicabile ai debiti per imposte, tributi comunali ed altre entrate comunali in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Valutato che la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione alternativa all'adempimento e si sostanzia nelle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore;

Ritenuto, alla luce della situazione socio-economica dover regolamentare l'istituto della compensazione al fine:

- di contenere il contenzioso;
- della ricognizione dei crediti per scongiurare rischi prescrizionali;
- di incrementare i volumi di riscossione da assolvimento spontaneo ed evitare le procedure di recupero coatto;
- di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute da parte dell'Ente;

- di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute da parte dell'Ente;

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D. lgs n. 267/2000) conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli Enti Locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, comma 2, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. a) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. f) ...";
- il comma 167, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita: "Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali";

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti sulla proposta deliberativa e reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, verbale n. 9 dell'11 marzo 2024, prot. n. 5093/2024;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dal responsabile competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 23 del D.Lgs. n. 472/97 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale.

PROPONE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. Di approvare il Regolamento per la disciplina delle procedure di compensazione dei tributi e delle entrate comunali allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, diverrà esecutiva dopo 15 gg. dalla pubblicazione;
5. di dichiarare la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del T.U.E.L., immediatamente eseguibile.

Il Responsabile dell'E.O.
Area Finanziaria
dott. Giovanni Ciccone





Comune di Scilla

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 dell'11 marzo 2024

Art. 1	Oggetto del Regolamento	3
Art. 2	Principi in materia di compensazione	3
Art. 3	Compensazione tra tributi e/o Entrate Comunali	3
Art. 4	Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o Entrate comunali	4
Art. 5	Compensazione su istanza di parte	4
Art. 6	Compensazione d'Ufficio	4
Art. 7	Abrogazioni e armonizzazioni	5
Art. 8	Disposizioni speciali	5

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, valutate con attenzione le esigenze dei cittadini che, in qualità di persone fisiche e/o giuridiche sono sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi comunali e/o delle entrate patrimoniali, disciplina il procedimento di compensazione:
 - nell'ambito della stessa entrata comunale e/o tra entrate comunali diverse;
 - tra debiti dell'Amministrazione Comunale e crediti dello stesso Ente per tributi ed entrate patrimoniali comunali.

Art. 2
Principi in materia di compensazione

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a qualsiasi titolo, ivi compresi i tributi locali in applicazione dell'art.1, comma 167, della legge 296/2006 nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 212/2000, anche in applicazione degli artt.1241 e ss. del Codice Civile, ove non diversamente disciplinato da altra disposizione di legge.
2. L'obbligazione tributaria, ove non vietato dall'ordinamento, può essere estinta purché non sia intervenuta decadenza dal diritto a rimborso del credito, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che credito e debito siano certi, liquidi ed esigibili.
3. Le compensazioni dovranno seguire l'ordine cronologico risultante dai documenti contabili dell'Ente, dando precedenza alle operazioni più remote.
4. Le eventuali spese legali che l'Ente ha sostenuto per il recupero del proprio credito sono a carico dell'altra parte.

Art. 3
Compensazione tra tributi e/o entrate comunali

1. Il contribuente, nell'ambito del versamento di un tributo o un'entrata comunale, può chiedere di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento effettuato per tributi e/o entrate comunali concernenti la medesima tipologia di entrata comunale o tipologie di entrate comunali-differenti, del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitoria con l'Ente, nell'ambito di tributi o entrate diversi di pari natura, deve presentare al Comune apposita istanza, recante:
 - a) generalità e codice fiscale;
 - b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione;
 - c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
 - d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;
 - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, per la differenza può essere richiesta la compensazione nei versamenti successivi con altri tributi o entrate comunali di pari natura.
4. Il Settore competente alla gestione delle entrate tributarie decide sull'istanza di compensazione entro 30 giorni dalla presentazione. Decorso il predetto termine senza l'emanazione di un provvedimento l'istanza si intende respinta.
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

Art. 4

Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o entrate comunali

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione, come disciplinato dall'art. 1243 codice civile e ove nulla vi osti, tra debiti del Comune di Scilla verso terzi a qualsiasi titolo, e crediti vantati dall'Ente verso i medesimi per tributi e/o entrate comunali. La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'ufficio.
2. Fermi i principi della compensazione definiti nel presente regolamento, restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ufficio a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

Art. 5

Compensazione su istanza di parte

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Scilla, a qualsiasi titolo, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico per tributi e/o entrate comunali.
2. Il contribuente che intende avvalersi della predetta facoltà, deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al Settore competente alla gestione delle Entrate, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale;
 - b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta;
 - c) indicazione-fonti dei crediti da compensare, documentati;
 - d) dichiarazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione a carico del Comune di Scilla si intende estinta, si rinuncia ad eventuali azioni per il recupero del credito e si abbandonano eventuali azioni già intraprese;
 - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. In caso di compensazione su richiesta di parte, qualora il debito certificato a carico del contribuente ecceda l'importo del credito per il quale viene chiesta la compensazione ed esista un ulteriore credito del contribuente nei confronti dell'Amministrazione, il responsabile dell'istruttoria, considerati i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'Amministrazione Comunale, comunica al debitore, che oltre a compensare l'importo del debito da questi richiesto, si procederà a compensare il debito del contribuente con applicazione della compensazione d'ufficio, di cui al successivo art. 6 del presente regolamento, nei limiti del credito complessivo da liquidare in favore del contribuente medesimo.

Art. 6

Compensazione d'Ufficio

1. Prima dell'emissione di mandati di pagamento a favore di ogni creditore a qualsiasi titolo dell'Ente, dovrà procedersi alla verifica di eventuali inadempienze del medesimo soggetto oltre che nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art. 48 *bis* del D.P.R. 602/1973, anche nei riguardi del Comune di Scilla attraverso l'interrogazione della banca dati tributaria e della banca dati dei soggetti debitori dell'Ente.
2. La verifica dell'inadempienza dovrà effettuarsi per tutti i pagamenti, senza alcuna limitazione di importo o di titolo, e riguarderà i debiti verso l'Ente, quali ad esempio imposte e tasse comunali, proventi da alienazione/concessione di beni dell'Ente, proventi di rilascio di concessioni edilizie e tutte le altre entrate, di qualsiasi natura, spettanti all'Ente.
3. In caso di inadempienza riscontrata, si sospenderà il pagamento della somma risultante dovuta e si procederà a cura dell'Area Economico Finanziaria a trasmettere formale invito al creditore segnalato affinché si perfezioni la

compensazione del debito dell'Ente con il credito nei confronti del contribuente.

4. La compensazione delle partite di debito-credito sarà formalizzata attraverso provvedimento del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria o suo delegato; di ciò dovrà farsi annotazione sia nel mandato di pagamento che nella reversale d'incasso.
5. La contabilizzazione della compensazione delle partite di debito-credito avverrà mediante la contestuale emissione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata che nella parte uscita del bilancio con l'adozione dei provvedimenti da parte dei Settori competenti all'autorizzazione del pagamento del debito e alla riscossione dei titoli di entrata.
6. Le procedure di compensazione dovranno concludersi entro 15 gg dalla comunicazione dell'inadempienza e della richiesta di compensazione.
7. Della sospensione del pagamento/incasso si darà comunicazione, oltre che al soggetto creditore/debitore dell'Ente, al/ai responsabili che hanno emesso i provvedimenti oggetto di compensazione.

Art. 7

Abrogazioni e armonizzazioni

1. Sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le seguenti previgenti norme regolamentari:
 - artt. 23, 24, 25 e 26 del Regolamento generale delle entrate (approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 143 del 12/12/2014).

Art. 8

Disposizioni speciali

1. Il Comune di Scilla, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prima di procedere al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, al momento della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, dovrà verificare la regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. In caso di accertate irregolarità ed in assenza della applicazione degli istituti previsti dal presente regolamento non si potrà procedere al rilascio o al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, concessioni e all'autorizzazione alla permanenza in esercizio.
2. Per consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari potranno procedere a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario comunale.

Prot. 5093/2024



ORGANO DI REVISIONE
Comune di Scilla

Verbale n. 9 Data, 11 marzo 2024	OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento per la disciplina delle procedure di compensazione dei tributi e delle entrate comunali
-------------------------------------	--

L'anno 2024, il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 9:00, l'organo di revisione economico-finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio comunale inerente il regolamento delle procedure di compensazione dei tributi e delle entrate comunali;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento delle procedure di compensazione delle entrate comunali, con la quale si prevede a decorrere dal 2024, quanto segue:

- di regolamentare l'istituto della compensazione, applicabile ai debiti per imposte, tributi comunali ed altre entrate comunali in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- di incentivare forme di pagamento dilazionato dei tributi e delle entrate comunali quali strumenti deflattivi del contenzioso volti a favorire lo spontaneo adempimento;
- di consentire la compensazione quale modalità di estinzione dell'obbligazione alternativa all'adempimento e che si sostanzia nelle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore;
- di migliorare la situazione finanziaria dell'Ente e garantire il tempestivo pagamento delle somme regolarmente dovute dall'Ente.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 1, commi 161 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle modifiche regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente verranno valutate in sede di redazione al parere sul Bilancio di Previsione;

OSSERVATO

in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, che la proposta di regolamento è coerente e compatibile;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;



ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma digitale

Il Revisore dei conti

Dott.ssa Tiziana Alda Maione



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N° 5 DELL'11 MARZO 2024

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE
 CONSIGLIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.TO Dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace
F.TO Dott.ssa Antonella Regio
F.TO Dott.ssa Carla Fragomeni

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO dott.ssa Amelia Pagano Mariano

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

F.TO dott. Giovanni Ciccone

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

F.TO dott. Giovanni Ciccone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo on line ai sensi della legge n°69 del 18.06.2009 art.32 del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lvo n°267/2000)
Scilla, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.TO Giovanna Nasone

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO dott.ssa Amelia Pagano Mariano

- La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Scilla, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs n°267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134 dello stesso D.Lgs n°267/2000.

Scilla, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO dott.ssa Amelia Pagano Mariano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Scilla, 12 MAR. 2024